



nr. 11 - Febbraio 2014

**LISTE DI CONTROLLO  
PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO  
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI,  
SIM, SGR E ASSICURAZIONI**

Commissione Tecnica Assicurativa  
Commissione Tecnica Servizi Finanziari

**ASSIREVI**

nr. 11 - Febbraio 2014

**LISTE DI CONTROLLO  
PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO  
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI,  
SIM, SGR E ASSICURAZIONI**

Commissione Tecnica Assicurativa  
Commissione Tecnica Servizi Finanziari

**ASSIREVI**



# LISTE DI CONTROLLO PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM, SGR E ASSICURAZIONI

## 1. INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato hanno acquisito nel tempo sempre maggior importanza quali strumenti di comunicazione dei risultati conseguiti in un determinato periodo di tempo, in termini di situazione patrimoniale e finanziaria e di risultato economico. A tale comunicazione sono interessati non solo i detentori di capitale proprio ma anche una vasta gamma di *stakeholders*, quali ad esempio i clienti, i dipendenti, i fornitori, l'amministrazione pubblica, le rappresentanze sindacali, le autorità di vigilanza e - nel caso delle assicurazioni - gli assicurati.

La redazione del bilancio rappresenta un processo articolato particolarmente complesso nelle società e nei gruppi di maggiori dimensioni che è volto a garantire che sia redatto in conformità al quadro normativo e regolamentare di riferimento e che siano rispettati tutti i postulati e principi di redazione del bilancio affinché lo stesso possa assolvere alla sua funzione informativa.

Il quadro normativo per la predisposizione dell'informativa finanziaria per imprese in continuità aziendale è rappresentato in Italia dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate dai principi contabili italiani. Tali principi, inizialmente pubblicati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono stati successivamente modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per riflettere i cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario. Lo stesso OIC, nel suo ruolo di *Standard Setter* contabile nazionale, ha pubblicato ulteriori principi contabili.

Dal 2005, per effetto dell'approvazione del D.Lgs. 38/05, sono state introdotte nell'ordinamento italiano le opzioni previste dal Regolamento Comunitario n. 1606/02 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato per alcune tipologie di imprese, anche tenuto conto dell'eventuale appartenenza a settori specialistici.

Per il settore bancario e finanziario, proprio per effetto del citato D.Lgs. 38/05, dal 2005 è stato previsto l'obbligo per le Banche, gli Intermediari finanziari, le SIM e le SGR di redigere sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato utilizzando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Questo settore è sottoposto all'autorità di vigilanza della Banca d'Italia, che, nell'ambito delle sue funzioni regolamentari, fornisce gli schemi di bilancio e ulteriori indicazioni in materia.

Per le assicurazioni, il quadro normativo per la predisposizione del bilancio di esercizio è rappresentato dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate dai sopracitati principi contabili italiani, mentre nella predisposizione del bilancio consolidato e negli altri casi disciplinati dal citato D.Lgs. 38/05, è stato previsto l'obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Le imprese assicurative sono sottoposte alla vigilanza dell'IVASS che, nell'ambito delle sue funzioni, (*ex* D.Lgs. 209/05) ha determinato gli schemi di bilancio e il piano dei conti e fornisce ulteriori indicazioni in materia.

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali, così come le modifiche che intervengono nelle norme di legge italiane anche per effetto dell'adeguamento alle direttive comunitarie, comportano un importante sforzo di apprendimento ed aggiornamento da parte degli operatori che si trovano a dover redigere i bilanci d'esercizio e consolidato.

Anche i soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita.

Come già effettuato relativamente agli scorsi esercizi, Assirevi intende riproporre le liste di controllo complete ed aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento intervenuta alla data del presente Quaderno, che verranno utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, ritenendo che possano rappresentare un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Con riferimento alle Liste di controllo applicabili alle Banche, agli Intermediari finanziari, alle SIM e alle SGR si ricorda che comprendono sia le informazioni richieste dai principi contabili internazionali sia le informazioni richieste dalle relative Circolari della Banca d'Italia. Tali liste di controllo sono state aggiornate con i principi contabili e le interpretazioni in vigore al 31 Dicembre 2013.

Nessuna novità sostanziale si segnala con riferimento alla Lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili nazionali (aggiornata al 31 dicembre 2013), che viene riproposta nella sua interezza.

Con riferimento alla Lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il bilancio consolidato (aggiornata al 31 dicembre 2013), si segnala che la principale novità intervenuta alla data odierna consiste nell'entrata in vigore del Provvedimento n. 14 del 28 gennaio 2014 che modifica ed integra il Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali. Si ricorda che tale lista include solamente le informazioni minime richieste da IVASS con il Regolamento n. 7 e deve quindi essere utilizzata congiuntamente con la Lista di controllo applicabile a tutte le società che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, aggiornata al 30 novembre 2013 (pubblicata in allegato al Quaderno nr.10)

Infine, si ricorda che a seguito della pubblicazione di questo Quaderno, le liste di controllo applicabili alle Banche, agli Intermediari finanziari, alle SIM e alle SGR, nonché alle Assicurazioni pubblicate da Assirevi nel Gennaio 2013 devono considerarsi superate.

Gennaio 2014

## 2. LE LISTE DI CONTROLLO A CUI IL PRESENTE QUADERNO SI RIFERISCE

Nel presente Quaderno vengono presentate le liste di controllo relative a:

- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Banche**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Intermediari finanziari**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Gestione del Risparmio**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Intermediazione Mobiliare**;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. **Società di Assicurazione**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Assicurazione (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme)**;  
questa lista deve essere letta congiuntamente con la “Lista di controllo delle informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE)”, già oggetto di pubblicazione in allegato al *Quaderno Assirevi n. 10 – gennaio 2013* –, e reperibili sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).

Le liste di controllo sono quelle predisposte, a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi, ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Le liste di controllo, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad adattarle opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

I contenuti del presente Quaderno sono di proprietà riservata di Assirevi che li ha elaborati e organizzati e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili di riferimento vigenti alla data cui fa riferimento il Quaderno stesso.

Tali contenuti potranno essere citati, riprodotti e, in generale, utilizzati, a condizione che ciò avvenga ad esclusivo uso personale, ovvero di insegnamento, ricerca scientifica, per uso critico o di discussione ma, comunque, mai per fini commerciali, e sempre con menzione della fonte.

Assirevi non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti stessi, essendo onere degli utilizzatori verificare, al momento dell'effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

### 3. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO

Le liste di controllo sono presentate, quest'anno, in file formato Word scaricabili dal sito di Assirevi ([www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)) al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati che potranno compilarli digitalmente e stamparli, in base alle specifiche necessità.

Nei paragrafi successivi viene descritto il contenuto dei file e vengono presentate in forma stampata alcune parti degli stessi.



#### 4. IL CONTENUTO DEI FILE SCARICABILI DAL SITO

Ogni file presente sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it) è riferito ad una singola lista di controllo, elencata nel precedente paragrafo 2.

SETTORE BANCARIO	
NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IFRS BANCHE-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Banche</b>
CL-BIL IFRS INT FIN-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Intermediari finanziari</b>
CL-BIL IFRS SGR-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Gestione del Risparmio</b>
CL-BIL IFRS SIM-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Intermediazione Mobiliare</b>

SETTORE ASSICURATIVO	
NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IND ASS-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. <b>Società di Assicurazione</b>
CL-BIL IFRS ASS-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire, secondo il Regolamento ISVAP n.7, nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Assicurazione</b> (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme).
CL-BIL IFRS-dic2013	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE); <b>Allegato Quaderno nr.10</b>

## 5. ESEMPI DI RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO DEI FILE

Per agevolare la lettura e la comprensione del lavoro presente nei file, si riporta, a titolo esemplificativo, parte del contenuto di due delle sei liste di controllo contenute nei file:

- Lista di controllo delle informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Banche**
- Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. **Società di Assicurazione**

## LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (*DISCLOSURES*) DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS), COSÌ COME OMOLOGATI (*"ENDORSED"*) DALL'UNIONE EUROPEA (UE).

### BANCHE

#### Ambito di applicazione e contenuti

La presente lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i **principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dall'UE**, e non intende sostituire i testi ufficiali, cui occorre fare riferimento per i trattamenti contabili da adottare e per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione ogni domanda è corredata dai principali riferimenti in cui la materia è trattata.

In alcuni casi, per facilitare l'uso del documento, l'informativa richiesta dal principio contabile internazionale è stata parafrasata; si raccomanda pertanto, anche in questo caso di fare riferimento ai testi ufficiali per i dettagli completi.

In aggiunta alle disposizioni obbligatorie, la lista di controllo include, riportate in *carattere corsivo*, le informazioni integrative incoraggiate e suggerite dagli IAS/IFRS. In aggiunta, sono stati inclusi **commenti in riquadri** che sintetizzano e/o si riferiscono a guide IAS/IFRS relative allo scopo e all'interpretazione di alcune disposizioni in materia d'informativa di bilancio.

Con riferimento alle disposizioni informative previste specificatamente dalla normativa italiana e dalle delibere/comunicazioni CONSOB occorre fare riferimento all'apposita lista di controllo CONSOB (pubblicata nel Quaderno Assirevi nr.10).

#### Struttura della lista di controllo

La presente lista di controllo indica tutte le informazioni integrative previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC) **applicabili obbligatoriamente** ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013. [Nell'**Allegato 1** sono riportati i nuovi documenti che sono applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2013].

Inoltre in questa lista di controllo sono anche inserite le informazioni integrative previste dai documenti, **già omologati dalla UE**, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2013 e la cui applicazione anticipata è **consentita** [la lista di tali documenti è riportata nell'**Allegato 2 - Parte A**].

#### **Nuovi principi contabili (IFRS) e interpretazioni (IFRIC) non inseriti nella presente lista di controllo**

Nell'**Allegato 2 – Parte B** si riporta l'elenco dei documenti emessi dallo IASB, ma per i quali al 31 dicembre 2013 non si è ancora concluso il processo di omologazione da parte dell'Unione Europea.

E' necessario dare indicazione in bilancio dell'esistenza di tali documenti in attesa di omologazione da parte dell'UE, fornendo, se conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni previste dallo IAS 8.30 in relazione ai loro possibili impatti al momento della loro prima applicazione. Si segnala inoltre, con riferimento alle nuove interpretazioni non omologate dall'UE, che se tali documenti dovessero risolvere dei dubbi interpretativi sugli attuali principi contabili in vigore, se ne consiglia comunque il loro utilizzo, pur non facendone esplicita menzione in bilancio, in quanto rappresentano ad oggi una soluzione contabile già condivisa a livello internazionale. Tale decisione non contrasta con quanto già

previsto dallo IAS 8.12 “... la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico (Framework) concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, ....”.

### Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = l'informativa è stata data;

NO = l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Per una maggiore immediatezza di lettura rispetto all'introduzione si riportano qui di seguito gli allegati, che – nel file specifico – seguono la checklist:]

## ALLEGATO 1

**Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall'UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013**

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>
Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo	giugno 2011	1 luglio 2012	5 giugno 2012	(UE) 475/2012 6 giugno 2012
IAS 19 (2011) Benefici per i dipendenti	giugno 2011	1 gennaio 2013	5 giugno 2012	(UE) 475/2012 6 giugno 2012
Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Compensazione di attività e passività finanziarie	dicembre 2011	1 gennaio 2013	13 dicembre 2012	(UE) 1256/2012 29 dicembre 2012
IFRS 13 Valutazione del fair value	maggio 2011	1 gennaio 2013	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti	dicembre 2010	1 gennaio 2013 (per lo IASB: 1 gennaio 2012)	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
IFRIC 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto	ottobre 2011	1 gennaio 2013	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori	dicembre 2010	1 gennaio 2013 (per lo IASB: 1° luglio 2011)	11 dicembre 2012	(UE) 1255/2012 29 dicembre 2012
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli IFRS – Finanziamenti pubblici	marzo 2012	1 gennaio 2013	4 marzo 2013	(UE) 183/2013 5 marzo 2013
Miglioramenti annuali agli IFRS (ciclo 2009-2011)	maggio 2012	1 gennaio 2013	27 marzo 2013	UE 301/2013 28 marzo 2013

**ALLEGATO 2**

**Nuovi documenti emessi dallo IASB che possono essere adottati anticipatamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 2013**

**Parte A) Documenti omologati dall'UE al 31 dicembre 2013.**

Le informazioni da fornire nelle note al bilancio previste da tali documenti sono inserite nella presente lista di controllo, in quanto è consentita la loro applicazione anticipata.

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data di emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>	<b>Note</b>
Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio - Compensazione di attività e passività finanziarie	dicembre 2011	1 gennaio 2014	13 dicembre 2012	(UE) 1256/2012 29 dicembre 2012	E' consentita l'applicazione anticipata Vedi punto 472
IFRS 10 Bilancio consolidato	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	E' consentita l'applicazione anticipata, a condizione che vengano applicati tutti i documenti.
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
IAS 27 (2011) Bilancio separato	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	Solo l'IFRS 12 può essere applicato anticipatamente senza l'obbligo di applicare gli altri documenti Vedi punti 433-471
IAS 28 (2011) Partecipazioni in società collegate e joint venture	maggio 2011	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012	
Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12)	giugno 2012	1 gennaio 2014 (per lo IASB: 1 gennaio 2013)	4 aprile 2013	UE 313/2013 5 aprile 2013	

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data di emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>	<b>Note</b>
Entità d'investimento (Modifiche all'IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27)	ottobre 2012	1 gennaio 2014	20 novembre 2013	UE 1174/2013 21 novembre 2013	E' consentita l'applicazione anticipata a condizione che vengano applicati anticipatamente l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12, lo IAS 27 (2011) e lo IAS 28 (2011) Vedi punti 473-486
Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie (modifiche allo IAS 36)	maggio 2013	1 gennaio 2014	19 dicembre 2013	UE 1374/2013 31 dicembre 2013	E' consentita l'applicazione anticipata Vedi punti 487-488
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (modifica allo IAS 39)	giugno 2013	1 gennaio 2014	19 dicembre 2013	UE 1375/2013 31 dicembre 2013	Nessun impatto sulle informazioni integrative



**PARTE B) Documenti NON ancora omologati dall'UE al 31 dicembre 2013.**

Si segnala che tali documenti saranno applicabili solo dopo l'avvenuta omologazione da parte dell'UE.

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data emissione da parte dello IASB</b>	<b>Data di entrata in vigore del documento IASB</b>	<b>Data di prevista omologazione da parte dell'UE</b>
<b>Amendments</b>			
Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19)	novembre 2013	1 luglio 2014	3° trimestre 2014
Annual Improvements to IFRSs (2010–2012 Cycle)	dicembre 2013	1 luglio 2014	3° trimestre 2014
Annual Improvements to IFRSs (2011–2013 Cycle)	dicembre 2013	1 luglio 2014	3° trimestre 2014
<b>Interpretation</b>			
IFRIC Interpretation 21 Levies	maggio 2013	1 gennaio 2014	2° trimestre 2014

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della checklist che è presente in versione integrale sul sito internet [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).]

BdI	IAS/IFRS		SI	NO	N/A
		<b>SCHEMI</b>			
		Nel giugno 2011, lo IASB ha pubblicato il documento “Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo”. Tra le modifiche introdotte allo IAS 1, si segnala, la variazione ai seguenti termini: - “prospetto di conto economico complessivo” sostituito con “prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo” - “prospetto di conto economico” sostituito con “prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio”			
2.1.1		Il bilancio d’esercizio, è redatto in unità euro?			
2.1.1		Nel caso di operazioni di operazioni di aggregazione aziendale, negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente (T-1) sono quelli della banca acquirente ai sensi dell’IFRS 3?			
2.1.1		Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria, nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di chiusura di tale procedura come dati dell’esercizio (T-1) considerano quelli risultanti dal bilancio di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia?			
3.1.1		Il bilancio consolidato, è redatto in migliaia di euro (con gli opportuni arrotondamenti)?			
3.1.1		NB: Le imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un “totale dell’attivo” (inclusi le “garanzie” e gli “impegni” di cui alla Parte B, “Altre informazioni”) pari o superiore a 10 miliardi di euro, possono redigere il medesimo bilancio in milioni di euro (con gli opportuni arrotondamenti).			
1.3.1		Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono stati indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente?			
1.3.1		Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, si è provveduto ad annotare in nota integrativa la sua riferibilità anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto ove ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio?			
1.3.1		Nel prospetto della redditività complessiva gli importi negativi sono indicati fra parentesi?			
		<b>GENERALE</b>			
1)	IAS 1.49	Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.			
2)	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio			
		b) un prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;			
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio			
		d) un rendiconto finanziario dell’esercizio			
		e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative			
	IAS 1 38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14)			
	IAS 1 40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità: - applica un principio contabile retroattivamente; o - ridetermina retroattivamente una voce di bilancio; oppure - riclassifica alcune voci nel proprio bilancio.			

BdI	IAS/IFRS		SI	NO	N/A
	IAS 1.10A	Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			
	IAS 1.8	Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini "prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo", "utile/(perdita) d'esercizio" e "totale conto economico complessivo", un'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita, un'entità può utilizzare il termine "utile netto".			
	IAS 1.10	Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".			
3)	IAS 1.51	Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell'informativa presentata:			
		a) denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo d'identificazione e ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell'esercizio precedente			
		b) se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità			
		c) la data di chiusura dell'esercizio o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note			
	IAS 21.8	d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e			
		e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.			
	IAS 1.52	Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intestazioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili.			
		<b>Informativa sull'entità che redige il bilancio</b>			
4)	IAS 1.138	L'entità indica le seguenti informazioni, se non già illustrate in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio:			
		a) la sede dell'entità			
		b) la forma giuridica dell'entità			
		c) il paese in cui l'entità è registrata			
		d) l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di svolgimento delle attività, se diverso dalla sede legale)			
		e) la descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni			
		f) se si tratta di un'entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata			
		g) la ragione sociale della controllante; e			
		h) la ragione sociale dell'ultima entità capogruppo.			
		<b>Conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS)</b>			
		<b>Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali</b>			
2.7.2		E' compilata la "Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali"?			
2.7.2 A.7.3					
B.7.2					
	IAS 1.15 IAS 1.17 IAS 1.112	I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel <i>Quadro sistematico</i> . Si presume che l'applicazione degli IFRS, integrati quando necessario con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.			

## LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

### COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

#### Ambito di applicazione

La presente “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio” include i riferimenti legislativi ed interpretativi (quali i principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e quelli emessi direttamente dall’OIC con la nuova numerazione) per la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese assicurative.

Tale Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento e a cui si deve far riferimento per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata.

#### Documenti di riferimento

Tale Lista di controllo, riferita alle società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e il Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili alle imprese assicurative, per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella nota integrativa. Quanto ai riferimenti, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

#### SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI, MODIFICATI DALL’OIC IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Documento	Titolo	Data di approvazione
11	Bilancio d’esercizio, finalità e postulati	30 maggio 2005
12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	30 maggio 2005
Documento Interpretativo n. 1 del principio contabile OIC 12	Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi	13 luglio 2005
Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12	Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (art. 2427 n.22-bis e n.22-ter C.C.)	marzo 2010
13	Le rimanenze di magazzino	13 luglio 2005
14	Disponibilità liquide	13 luglio 2005
15	I crediti	13 luglio 2005
16	Le immobilizzazioni materiali	13 luglio 2005

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
17	Il bilancio consolidato	16 settembre 2005
18	Ratei e risconti	13 luglio 2005
19	I fondi per rischi ed oneri Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato I debiti	30 maggio 2005
20	Titoli e partecipazioni	16 settembre 2005
21	Il metodo del patrimonio netto	30 novembre 2005
22	Conti d'ordine	30 maggio 2005
23	Lavori in corso su ordinazione	16 settembre 2005
24	Immobilizzazioni immateriali	30 maggio 2005
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	30 maggio 2005
Documento Interpretativo n.2 del principio contabile OIC 25	Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale	30 maggio 2006
26	Operazioni e partite in moneta estera	30 maggio 2005
28	Il patrimonio netto	30 maggio 2005
29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	13 luglio 2005

### SERIE DEI DOCUMENTI OIC

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
OIC 1	I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio	25 ottobre 2004
Appendice al principio contabile OIC 1	Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1	30 maggio 2005
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26 ottobre 2005
OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.)	31 marzo 2006
OIC 4	Fusione e scissione	26 gennaio 2007

**DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE**

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
Documento interpretativo n. 3	Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale	luglio 2009

**REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI E CIRCOLARI ISVAP**

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
Regolamento ISVAP n. 22	Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private	4 aprile 2008
Regolamento ISVAP n. 16	Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private	4 marzo 2008
Regolamento ISVAP n. 21	Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private	28 marzo 2008
Regolamento ISVAP n. 43	Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.	12 luglio 2012
Regolamento ISVAP n. 33	Regolamento concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.	10 marzo 2010

Documento	Titolo	Data di approvazione
Regolamento ISVAP n. 36	Regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private	31 gennaio 2011
Circolare ISVAP n. 360d	Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 173 - nuovo bilancio delle imprese di assicurazione. Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 recante il piano dei conti. Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998 recante i moduli di vigilanza. Prime indicazioni ed istruzioni generali	21 gennaio 1999

### Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data;

NO = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della checklist che è presente in versione integrale sul sito internet [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)]

RIFERIMENTI NORMATIVI	A. RELAZIONE SULLA GESTIONE	SI	NO	N/A
- Art. 2428, CC - Art. 94, D.Lgs. 209/2005 (come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 32/2007)	Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta?			
	Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:			
	a) L'evoluzione del portafoglio assicurativo?			
	b) L'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati?			
	c) Le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati?			
	d) Le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato?			
	e) Le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti?			
	f) Gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi?			
	g) Notizie in merito al contenzioso se significative? Art. 94, D.Lgs. 209/2005			
	h) Il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni? (Tali disposizioni si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona).			
	i) I rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate?			
	j) L'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate?			
	k) I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio?			
	l) Gli effetti sono stati considerati ai fini della redazione del bilancio?			
	L'analisi di cui sopra è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale?			
	L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi?			
	Nella relazione sulla gestione risultano, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:			
	a) Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste?			
	b) L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari?			



RIFERIMENTI NORMATIVI	A. RELAZIONE SULLA GESTIONE	SI	NO	N/A
	Al fine di completare il quadro informativo relativo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società sono stati predisposti:			
- Art. 4, Reg. ISVAP 22/2008	- Il rendiconto finanziario, da allegare al bilancio di esercizio, in forma libera.			
- Art. 2427, c. 7-bis, CC - (OIC 1, par. 8; OIC 28, par. IV)	- Il prospetto dell'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi delle voci del patrimonio netto e il prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto?			
- Art. 91, c. 2, D.Lgs. 209/2005	Se la società ha costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis, CC, è stato allegato al bilancio un separato rendiconto redatto secondo le regole dell'art. 89, D.Lgs. 209/2005?			
- Art. 2497-bis, c. 5; - OIC 12, Appendice 6	Gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati?			
- Art. 2497-ter, c. 5	Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, sono state analiticamente motivate ed è stata recata puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione?			
	Nella relazione sulla gestione sul bilancio di esercizio sono state fornite le seguenti informazioni:			
	- Distinta per soggetto, la natura dei rapporti istaurati, nonché la tipologia delle operazioni più rilevanti, e il valore di tali rapporti?			
- OIC 12, Appendice 6	- Se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in caso negativo, gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti?			
	- L'analitica motivazione e la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni prese, quando influenzate dalla società o dall'ente che esercita attività di direzione e coordinamento. L'indicazione è da fornirsi anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell'appartenenza ad un gruppo?			
- Art. 79, Regolamento Emittenti	Gli emittenti azioni hanno indicato nella relazione sulla gestione, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C del Regolamento Emittenti, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche?			
- OIC Interpretativo 2, par. 1.3.2 o 2.3.2	Nel caso di società che ha optato per il consolidato fiscale o il regime di trasparenza, deve essere indicato nella relazione sulla gestione l'adesione al regime di consolidato fiscale o al regime di trasparenza, nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.			
- D.Lgs. del 30/6/2003, n. 196	La relazione sulla gestione contiene l'informativa relativa alla redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza?			

Il presente Quaderno è stato realizzato dalla Commissione Tecnica Assicurativa e dalla Commissione Tecnica Servizi Finanziari, che sono così composte:

**Commissione Tecnica Assicurativa**

Paolo Ratti (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Stefano Calloni (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Paolo Ancona (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Paolo Colciago (KPMG S.p.A.)

---

Antonia Di Bella (Mazars S.p.A.)

---

Vittorio Frigerio (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Angelo Giudici (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Francesca Scelsi (BDO S.p.A.)

---

**Commissione Tecnica Servizi Finanziari**

Enrico Ciai (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Maurizio Ferrero (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Pierfrancesco Anglani (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Marco Bassi (RIA Grant Thornton S.p.A.)

---

Erika Berardo (PKF Italia S.p.A.)

---

Emmanuele Berselli (Mazars S.p.A.)

---

Francesco Chiulli (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Fabio Fini (BDO S.p.A.)

---

Nicola Fiore (Baker Tilly Revisa S.p.A.)

---

Roberto Spiller (KPMG S.p.A.)

---

Lia Turri (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Rosanna Vicari (Mazars S.p.A.)

---

# ORGANI SOCIALI ASSIREVI

## Associazione Italiana Revisori Contabili

### ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; Deloitte & Touche S.p.A.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; Moores Rowland S.r.l.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.

### COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Bruno Piazza	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gigliarano	BDO S.p.A.
Stefano Dell'Orto	Luigi Nisoli	Deloitte & Touche S.p.A.
Luca Ferranti	Mario Corti	KPMG S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Moores Rowland S.r.l.
Umberto Giacometti	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Maurizio Lonati	Fabrizio Piva	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocarò	RIA Grant Thornton S.p.A.
Severino Sartori	Paolo Foss	Trevor S.r.l.

(P) Presidente  
(VP) Vice Presidente  
(T) Tesoriere

## ASSIREVI

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n.1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs.39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 14 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare  
nel mese di febbraio 2014*

**3LB srl**  
Osnago (Lc)